

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO"

Articolo 1

Costituzione

1. Per volontà della Regione Campania è istituita la Fondazione "L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO", di seguito denominata Fondazione.
2. La Fondazione è un istituto di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dallo statuto.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.
2. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Campania, di seguito denominata Regione.
3. Il consiglio di indirizzo, con propria deliberazione, può istituire uffici e rappresentanze in altre Regioni d'Italia.

Articolo 3

Oggetto e Scopo

1. La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione ed ha per scopo la promozione della cultura dei valori della solidarietà e della dignità umana, per l'affermazione delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni positive orientate a sostegno delle donne, degli immigrati, dei bambini e delle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale e lo svolgimento o il supporto di attività di studio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano la conoscenza e la rimozione dei problemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione femminile, quella degli immigrati e quella dei minori.

2. A tale scopo la Fondazione:

a) promuove iniziative, studi e ricerche di interesse scientifico, culturale o sociale sulle pari opportunità, in ogni loro possibile declinazione;

b) promuove la ricerca e la cultura nei campi di interesse della Fondazione anche attraverso lo studio, la progettazione e la gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

c) istituisce e assegna premi e borse di studio;

d) è strumento per la realizzazione delle politiche sociali della Regione e per il supporto alle attività regionali;

e) promuove, realizza o gestisce strutture, servizi e iniziative per conto della Regione che abbiano come scopo il sostegno alle donne, ai minori, agli immigrati, alle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale nell'affermazione dei loro diritti o nella rimozione di situazioni di svantaggio;

f) sostiene e promuove in ogni modo l'affermazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso attività di formazione e di incubazione di nuove imprese;

g) assume la gestione di servizi culturali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici nei campi di interesse e di attività della Fondazione;

h) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale e specialistica per le categorie indicate al comma 1;

i) sostiene la formazione e l'accesso delle donne, degli immigrati e delle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale alle professioni e ai mestieri;

j) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;

k) favorisce e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

l) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale sui temi di interesse della Fondazione, con particolare attenzione alle collaborazioni in campo scientifico e culturali e in campo sociale fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;

m) promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento ai processi di integrazione europea e di cooperazione nell'area mediterranea;

n) promuove azioni di sostegno al reinserimento e all'inserimento socio lavorativo delle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale per ridurre il rischio del rientro nel circuito dell'illegalità attraverso:

n1) processi di formazione finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale;

n2) analisi delle competenze con il conseguente orientamento al reinserimento e all'inserimento socio lavorativo;

n3) convenzioni con enti e aziende per favorire l'integrazione socio lavorativa;

n4) interventi di potenziamento a livello locale dell'integrazione tra servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro, della cura, e dell'inclusione sociale per favorire il recupero dell'inserimento lavorativo e sociale;

n5) costituzione e sviluppo di servizi di sostegno e di reti di solidarietà e di assistenza formali e informali per favorire l'inclusione di soggetti a rischio di esclusione sociale.

3. La Fondazione, sempre con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione ed ha lo scopo di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica dei Paesi delle due rive del Mediterraneo, di stimolare e facilitare la creazione nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo di occasioni di sviluppo economico rispettose dell'ambiente oltre che della storia di ciascun Paese, di stimolare la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne, di contribuire a rendere Napoli e la Regione punti di riferimento decisivi nei processi di integrazione.

4. A tale scopo la Fondazione:

a) promuove progetti di ricerca e di studio di interesse scientifico e culturale, progetti di cooperazione decentrata, iniziative di carattere economico, sociale e culturale, con attenzione prioritaria ai temi dell'integrazione, nel rispetto delle diversità culturali, dei Paesi del

Mediterraneo ed eventuali corsi di formazione a completamento delle suddette attività;

b) cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione della Rivista "Filo di perle", quale luogo di confronto e di approfondimento sui temi di interesse prioritario della Fondazione;

c) promuove, in Italia ed all'estero, seminari di approfondimento, convegni ed incontri di livello regionale, nazionale e internazionale, curando la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei relativi atti, di monografie e materiale informativo;

d) istituisce e assegna premi e borse di studio;

e) è strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione decentrata con i Paesi del Mediterraneo della Regione e per il supporto alle attività regionali;

f) promuove e svolge un'attività di ricerca scientifico tecnologica applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali ed agroalimentari nel bacino del mediterraneo, nonché la gestione di aziende sperimentali;

g) promuove e facilita l'incontro delle donne che a vario titolo e nei diversi Paesi ricoprono cariche istituzionali oltre che rappresentanti di significative esperienze culturali ed associative.

5. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione può ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione se consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, e dunque, in particolare, in quanto l'attività, anche mediante apposite convenzioni, sia sottoposta al controllo della Regione secondo la disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di organismi "in house". In tali fattispecie, la Fondazione è assoggettata al controllo della Regione ai sensi

dell'articolo 6 e svolge la propria attività a beneficio della Regione medesima conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

6. La Fondazione può svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e sociale comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

Articolo 4

Patrimonio netto

1. Il patrimonio netto è articolato in patrimonio vincolato e capitale di funzionamento.

2. Il patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:

a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dal socio fondatore, Regione mediante atti di dotazione alla Fondazione;

b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge;

3. Il capitale di funzionamento è costituito da:

a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;

d) eventuali avanzi di gestione.

4. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione.

Articolo 5

Socio Fondatore

1. Socio Fondatore è la Regione cui compete l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge ai soci della Fondazione.
2. Non sono ammessi altri Soci Fondatori.

Articolo 6

Diritti e poteri del Fondatore.

1. I rapporti tra il socio fondatore e la Fondazione si conformano alla disciplina comunitaria e statale e alle direttive regionali in materia di affidamento di attività e servizi in house providing agli organismi partecipati dalla Regione.
2. La Regione, unico socio fondatore, esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici secondo le Direttive regionali per l'esercizio del controllo analogo nei confronti degli organismi in house.
3. La Regione esercita i seguenti poteri:
 - a) potere di nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
 - b) potere di programmazione, di direzione e di indirizzo;
 - c) poteri di controllo strategico e di gestione;
 - d) potere di ispezione e verifica.
4. La Regione, in particolare:

a) verifica la coerenza delle attività della Fondazione con gli obiettivi strategici e con le prescrizioni stabilite negli atti di programmazione attraverso l'analisi preventiva e consuntiva degli atti;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ed esercita le funzioni di controllo sulle scelte operate dagli organi della Fondazione;

c) esercita il controllo sull'andamento della gestione delle attività anche sotto il profilo della efficacia, della efficienza e della economicità dell'azione amministrativa con riferimento alle risorse e al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati;

d) esercita il controllo preventivo sui seguenti atti della Fondazione:

d1) piano delle attività e relative variazioni;

d2) budget di previsione economico e finanziario e relative variazioni;

d3) variazioni della pianta organica del personale e di eventuale apporto di professionalità esterne mediante contratti di lavoro dipendente o di collaborazione;

d4) alienazioni e acquisizioni di servizi e di beni mobili e immobili di importo superiore a euro 40.000/00 (quarantamila/00);

d5) bilancio di esercizio e relativa documentazione di corredo;

d6) modifiche dello statuto e variazioni del capitale sociale;

d7) acquisizione o dismissione di partecipazioni in altri organismi;

d8) operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.

5. La Regione può disporre, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e verifiche documentali presso gli uffici della Fondazione volte ad accertare che l'attività è improntata al rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine la competente struttura amministrativa della Giunta regionale può richiedere agli organi della

Fondazione l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della stessa, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del Fondatore.

6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo la Regione dispone l'audizione del presidente e del direttore generale della Fondazione ogni qualvolta lo ritiene necessario.

7. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi affidati e ogni qualvolta ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Giunta regionale, la Regione può disporre la revoca degli amministratori della Fondazione.

Articolo 7

Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il consiglio di indirizzo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di revisione dei conti.

Articolo 8

Consiglio di Indirizzo.

1. Il consiglio di indirizzo è composto dal socio Fondatore Regione. L'organizzazione, il funzionamento e i poteri del consiglio di indirizzo si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto degli organismi strumentali degli enti pubblici che possono svolgere attività *in house*.

2. Il consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno:

a) entro il 30 giugno per la verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi strategici e dello stato di attuazione degli obiettivi affidati e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale riferiti all'esercizio precedente;

b) entro il 31 dicembre per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi e per l'approvazione del bilancio di previsione economico e finanziario e del programma delle attività in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house approvato annualmente dalla Giunta regionale.

3. Il consiglio di indirizzo è convocato e presieduto dal socio fondatore.

4. Le adunanze del consiglio di indirizzo sono valide se è presente il socio fondatore. Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, se formalmente convocati dal socio fondatore, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

5. I verbali delle adunanze del consiglio di indirizzo sono redatti in apposito libro da persona designata dal socio fondatore.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo è l'organo di indirizzo e di controllo sulle attività della Fondazione anche sotto il profilo della efficacia, della efficienza e dell'economicità della gestione e dell'azione amministrativa. In particolare, il consiglio di indirizzo esercita i seguenti poteri:

a) determina annualmente gli obiettivi da realizzare, le priorità e le risorse disponibili in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house approvato dalla Giunta regionale;

b) approva annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione della Fondazione e in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house, il programma delle attività ;

c) verifica la coerenza delle attività della Fondazione con gli obiettivi strategici stabiliti nel programma delle attività e la rispondenza dei risultati della gestione con le direttive impartite;

d) approva il bilancio annuale di previsione economico e finanziario e le relative variazioni;

e) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale;

f) approva le modifiche statutarie;

g) esercita il diritto di veto sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte in difformità dagli indirizzi e dalle direttive impartite;

h) nomina il Direttore generale su proposta del consiglio di amministrazione e determina la durata dell'incarico e la misura del trattamento economico;

i) revoca il Direttore generale e gli amministratori della Fondazione;

l) istituisce uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;

m) autorizza il consiglio di amministrazione ad assumere gli atti di disposizione degli immobili e degli altri cespiti della Fondazione.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione è una donna. Il presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra le donne che si sono particolarmente distinte nei settori di interesse della Fondazione. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. Il presidente della Fondazione convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Se richiesto da due consiglieri riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Il presidente è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del buon andamento della Fondazione.

4. Il presidente esercita i poteri che il presente statuto e la legge non riservano al consiglio di indirizzo, al consiglio di amministrazione e al Direttore generale. In particolare, il presidente della Fondazione:

a) invia, entro il 15 settembre di ogni anno, alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale la proposta di programma delle attività per l'esercizio successivo formulata dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi e delle direttive del consiglio di indirizzo;

b) invia, prima della adozione, alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale gli atti assoggettati al controllo preventivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d) e la documentazione di corredo;

c) inoltra al consiglio di indirizzo un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione che illustra, in particolare, le scelte operate, l'andamento della gestione delle attività e lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e degli eventi previsti nel successivo semestre.

5. Al presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Fondazione e da due consiglieri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti forniti di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali, che con la loro attività ed impegno si sono distinti nei campi di interesse della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. I membri del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari, revocati o altrimenti cessati dalla carica sono surrogati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'evento. I membri del consiglio di amministrazione nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato quinquennale del collegio amministrativo.

5. La cessazione contestuale, per qualsiasi motivo, del presidente e dei due consiglieri determina la decadenza del consiglio di amministrazione. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale provvede tempestivamente e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione dell'evento alla nomina ex novo del presidente e dei consiglieri.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno:

a) entro il 31 maggio per la redazione dello schema del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del consiglio di indirizzo;

b) entro il 5 settembre per la eleborazione della proposta di programma delle attività preordinata alla redazione da parte della competente struttura amministrativa della Giunta regionale del piano degli obiettivi per gli organismi in house partecipati dalla Regione;

c) entro il 30 novembre per la redazione del programma delle attività e per la redazione dello schema del bilancio di previsione economico e finanziario da sottoporre all'approvazione consiglio di indirizzo.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia.

8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, se nominato.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita i seguenti poteri:

a) attua gli indirizzi definiti dal consiglio di indirizzo;

b) elabora, sulla base delle direttive del consiglio di indirizzo, la proposta di programma delle attività preordinata alla redazione, da parte della competente struttura amministrativa della Giunta regionale, del piano degli obiettivi per gli organismi in house;

c) redige il programma delle attività in conformità con le previsioni del piano degli obiettivi per gli organismi in house approvato dalla Giunta regionale;

d) redige gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi e il bilancio sociale;

e) propone al consiglio di indirizzo la nomina del Direttore generale, la misura del suo trattamento economico e la durata dell'incarico;

f) assume gli atti di disposizione degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione previo parere vincolante della competente struttura amministrativa della Giunta regionale e autorizzazione del consiglio di indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico composto di esperti scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità nei campi di interesse della Fondazione, che prestano la loro opera a titolo gratuito

Articolo 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta dai due consiglieri in carica.

4. La convocazione è fatta dal presidente, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

5. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale, se nominato, o - in assenza di questo - da persona designata dal consiglio stesso.

6. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della Fondazione e dal segretario. I verbali sono raccolti in apposito libro, custodito dal presidente della Fondazione. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale può in ogni momento richiedere copia dei verbali delle adunanze consiliari.

7. Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i componenti dell'organo. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 14

Direttore generale

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore Generale della Fondazione nei modi fissati dagli articoli precedenti.

2. Il Direttore Generale:

a) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa;

b) adotta gli atti organizzativi interni della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale che opera presso la Fondazione;

c) esercita tutti i poteri che gli sono affidati dal consiglio di amministrazione, potendo disporre, sulla base di specifica delibera del consiglio stesso che fissa anche il limite massimo del valore economico di ogni singola operazione, del potere di spesa per l'acquisto dei beni, servizi e forniture indispensabili per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

d) è responsabile della corretta applicazione delle norme concernenti le procedure di spesa applicabili alla Fondazione;

e) collabora con il Presidente ogni volta che gli sia richiesto ed è tenuto a rendere al consiglio di indirizzo, al consiglio di amministrazione e al presidente della Fondazione tutte le informazioni che siano da loro richieste.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 15

Revisione Contabile

1. L'organo di revisione dei conti è composto da un revisore unico oppure da tre membri nominati dal consiglio di indirizzo tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di revisore legale quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

4. L'organo di revisione:

a) assicura la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

b) effettua le verifiche di cassa;

c) provvede al riscontro della gestione finanziaria;

d) esprime, mediante specifiche relazioni, il parere sulla proposta del bilancio di previsione economico e finanziario annuale e sulle variazioni di bilancio, nonché sulla proposta del bilancio consuntivo annuale.

5. I membri dell'organo di revisione hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal presidente della Fondazione.

Articolo 16

Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 17

Devoluzione del Patrimonio - Nomina dell'organo di liquidazione

1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, sono devoluti a fini di

pubblica utilità alla Regione, che provvederà ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice civile.

2. In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.